



Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione

A.C. 1603-bis

Dossier n° 34 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
5 giugno 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1603-bis
Titolo:	Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	8
Date:	
adozione quale testo base:	12 marzo 2019
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il testo del provvedimento di iniziativa governativa è quello risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 12 marzo 2019, degli articoli da 6 a 11 del disegno di legge n. 1603. La parte stralciata corrispondeva agli articoli da 6 a 11 del disegno di legge C 1603 e ne costituiva il Capo III (Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive).

Il testo del disegno di legge C 1603-*bis* si compone di **8 articoli**, ripartiti in **3 Capi**.

Il **Capo I (Disposizioni in materia di ordinamento sportivo)** comprende gli **articoli da 1 a 3**.

L'**articolo 1** delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per il riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della disciplina di settore, secondo specifici principi e criteri direttivi. Il **comma 3** prevede che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti emanati ai sensi del comma 1, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

L'**articolo 2** dispone che le scuole di ogni ordine e grado possano costituire un centro sportivo scolastico, secondo le modalità e nelle forme previste dal codice del Terzo settore, di cui al [decreto legislativo n. 117/2017](#).

L'**articolo 3** definisce il titolo sportivo e ne regola la cessione, il trasferimento e l'attribuzione, specificando che tale disciplina vale anche per il CONI e le federazioni sportive nazionali, che in tal senso sono tenuti ad adeguare i rispettivi statuti.

Il **Capo II (Disposizioni in materia di professioni sportive)** comprende gli **articoli 4 e 5**.

L'**articolo 4** delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo, secondo specifici principi e criteri direttivi. Il **comma 3** prevede che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti emanati ai sensi del comma 1, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

L'**articolo 5** delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, secondo specifici principi e criteri direttivi. Il **comma 3** prevede che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti emanati ai sensi del comma 1, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Il **Capo III (Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive)**, comprendente gli articoli da 6 a 11, è stato stralciato durante l'esame del disegno di legge originario.

Il **Capo IV (Disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport)** comprende gli **articoli da 12 a 14 (secondo la numerazione originaria)**.

L'**articolo 12** (numerazione originaria) delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, secondo specifici principi e criteri direttivi. Il **comma 3** prevede che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti emanati ai sensi del comma 1, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

L'**articolo 13** (numerazione originaria) delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI, secondo specifici principi e criteri direttivi. Il **comma 3** prevede che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti emanati ai sensi del comma 1, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

L'**articolo 14** (numerazione originaria) delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, secondo specifici principi e criteri direttivi. Il **comma 3** prevede che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti emanati ai sensi del comma 1, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Relazioni allegate

Il provvedimento, nel testo precedente allo stralcio, non risulta corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento.

Si ricorda che il [DPCM n. 169 del 2017](#), che reca il nuovo regolamento sull'AIR, sulla verifica di impatto della regolamentazione (VIR) e sulle consultazioni, ha introdotto, all'articolo 10, una specifica disciplina dell'AIR nei decreti-legge; tale disciplina è semplificata rispetto a quella generale e prevede un'articolazione dell'analisi in: individuazione dei problemi da affrontare; definizione degli obiettivi; individuazione dei possibili destinatari; quantificazione dei principali impatti. L'articolo 7 prevede invece la possibilità, per l'amministrazione competente, di richiedere al Dipartimento degli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio l'esenzione dall'AIR in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate: costi di adeguamento attesi di scarsa entità per i destinatari; numero esiguo di destinatari dell'intervento; risorse pubbliche impiegate di importo ridotto; limitata incidenza sugli assetti concorrenziali di mercato. In base all'articolo 6, infine l'AIR è sempre esclusa con riguardo a: a) disegni di legge costituzionale; b) norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale; c) disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato; d) disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; e) norme di mero recepimento di disposizioni recate da accordi internazionali ratificati; f) leggi di approvazione di bilanci e rendiconti generali; g) testi unici meramente compilativi; h) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi *4-bis* (regolamenti di organizzazione dei ministeri) e *4-ter* (regolamenti di riordino delle disposizioni regolamentari vigenti) della legge n. 400 del 1988.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*) prevede, nell'ambito della delega per il riordino del CONI, il coordinamento del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche "volte a **garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica** della normativa"; la medesima formulazione è utilizzata dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), nell'ambito della delega per il riordino della professione di agente sportivo.

Al riguardo si ricorda che la Corte costituzionale ha affermato che "qualora la delega abbia ad oggetto [...] la revisione, il riordino e l'assetto di norme preesistenti, queste finalità giustificano un adeguamento della disciplina al nuovo quadro normativo complessivo, conseguito dal sovrapporsi, nel tempo, di disposizioni emanate in vista di situazioni ed assetti diversi. L'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente è, tuttavia, ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato" (Sentenze nn. 239 del 2003 e 170 del 2007); poiché il riferimento al miglioramento della coerenza giuridica, logica e sistematica sembra indicare la volontà di innovare la legislazione vigente andrebbe quindi valutata l'opportunità di specificare

ulteriormente il principio di delega;

L'articolo 1, comma 1, lettera d) include nell'ambito della delega la definizione degli ambiti di attività, tra gli altri, degli **organismi sportivi**.

Al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di specificare meglio a quali enti si faccia riferimento.

Gli articoli 1, comma 2; 4, comma 2; 5, comma 2; 12, comma 3; 13, comma 3 e 14, comma 2, prevedono che qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei rispettivi termini di delega o successivamente, tali termini siano prorogati per un periodo di novanta giorni (cd. **"tecnica dello scorrimento"**).

Si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa".

Al riguardo si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega).

Si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 29 maggio 2019 sul progetto di legge C. 1549.

L'articolo 2, comma 2, prevede che con **regolamento** siano stabilite le modalità funzionamento dei **centri sportivi scolastici**; *al riguardo potrebbe risultare opportuno chiarire se si faccia riferimento ad un unico regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero a più regolamenti approvati da ogni istituzione scolastica.*

Alcune disposizioni del provvedimento recano come *principi e criteri direttivi di delega enunciazioni che indicano piuttosto l'oggetto della delega in contrasto con il paragrafo 2, lettera d), della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi*; in particolare le lettere c) e g) del comma 1 dell'articolo 4 indicano tra i principi della delega in materia di riordino e riforma degli enti sportivi e professionistici dilettantistici, rispettivamente, tra le altre cose, la **"definizione della [...] disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale" dei lavoratori sportivi e il "riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico"**.

Andrebbe approfondito cosa si intenda, all'articolo 4, comma 1, lettera h), l'espressione "riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti", dato che i titoli di studio richiamati sono già riconosciuti dall'ordinamento;

l'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 1), contiene la specificazione, con riferimento all'obbligo di utilizzo del casco, che tale obbligo **"ai sensi della legislazione vigente è disposto soltanto per i minori di quattordici anni"**; *al riguardo andrebbe approfondito l'effettivo contenuto normativo di tale specificazione; essa, inoltre, non risulta esaustiva in quanto a legislazione vigente all'interno delle aree sciabili aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico e tutti coloro che frequentano tali aree devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione dell'allenatore (art. 2 della legge n. 363/2003);*